

## ALLEGATO A

MISURA REG. UE N. 2078/92 E MISURA F - PSR 2000-2006	
Disposizioni attuative Reg. UE n. 2078/92 e Misura F PSR 2000-2006 Decreto n. 3622 del 27 aprile 2016	Disposizioni attuative Reg. UE n. 2078/92 e Misura F PSR 2000-2006 Testo modificato
<p><b>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</b></p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.</li> <li>- per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno.</li> </ul> <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il <b>16 maggio 2016</b>.</p>	<p><b>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</b></p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.</li> <li>- per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno.</li> </ul> <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il <b>15 giugno 2016</b>.</p>
<p><b>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</b></p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;</li> <li>• se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.</li> </ul> <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>10 giugno 2016</b>.</p>	<p><b>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</b></p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;</li> <li>• se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.</li> </ul> <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>11 luglio 2016</b>.</p>
<p><b>5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del <b>15 maggio</b> di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere.</p> <p>La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il <b>31 maggio</b> di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>Stralciato</p>
<p><b>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 <b>oltre il termine del 31 maggio</b> di ogni anno, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p><b>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del <b>15 giugno 2016</b>, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino <b>all'11 luglio 2016</b>; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine <b>dell'11 luglio 2016</b>, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di pagamento, sono irricevibili.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>

## ALLEGATO A

MISURA REG. UE N. 2080/92 E MISURA H - PSR 2000-2006	
Disposizioni attuative Reg. UE n. 2080/92 e Misura H PSR 2000-2006 Decreto n. 3471 del 20 aprile 2016	Disposizioni attuative Reg. UE n. 2080/92 e Misura H PSR 2000-2006 Testo modificato
<b>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</b> La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL: - per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. - per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il <b>16 maggio 2016</b> .	<b>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</b> La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL: - per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento. - per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno. Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il <b>15 giugno 2016</b> .
<b>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</b> Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;</li> <li>• se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.</li> </ul> Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>10 giugno 2016</b> .	<b>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</b> Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;</li> <li>• se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.</li> </ul> Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>11 luglio 2016</b> .
<b>5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere. La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il <b>31 maggio</b> di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.	Stralciato
<b>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 <b>oltre il termine del 31 maggio di ogni anno</b> , comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016. L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.	<b>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del <b>15 giugno 2016</b> , comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino <b>all'11 luglio 2016</b> ; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine <b>dell'11 luglio 2016</b> , vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di pagamento, sono irricevibili. L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.

## ALLEGATO A

MISURA 214 – PSR 2007-2013	
Disposizioni attuative Misura 214 Decreto n. 3426 del 19 aprile 2016	Disposizioni attuative Misura 214 Testo modificato
<p><b>5.1.1 Quando presentare le domande</b></p> <p>Nel 2016 devono essere presentate esclusivamente domande di pagamento da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 214, azioni F, G, I ed M che abbiano impegni ancora in corso. Tale domanda è necessaria per ottenere il pagamento del premio.</p> <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio 2016, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Come previsto dall'art.12 del reg. (UE) n. 640/2014 nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è pertanto il <b>16 maggio 2016</b>.</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo sarà superiore a 25 giorni di calendario la domanda sarà irricevibile.</p> <p>Il termine ultimo per la presentazione delle domande elettronica con riduzione è il <b>10 giugno 2016</b>.</p> <p>Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.</p>	<p><b>5.1.1 Quando presentare le domande</b></p> <p>Nel 2016 devono essere presentate esclusivamente domande di pagamento da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 214, azioni F, G, I ed M che abbiano impegni ancora in corso. Tale domanda è necessaria per ottenere il pagamento del premio.</p> <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio 2016, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Come previsto dall'art.12 del reg. (UE) n. 640/2014 nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è pertanto il <b>15 giugno 2016</b>.</p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; se il ritardo sarà superiore a 25 giorni di calendario la domanda sarà irricevibile.</p> <p>Il termine ultimo per la presentazione delle domande elettronica con riduzione è l'<b>11 luglio 2016</b>.</p> <p>Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.</p>
<p><b>5.2.3.1 Domande di modifica ai sensi dell'art.15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014</b></p> <p>Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il <b>31 maggio</b> di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>Stralciato</p>
<p><b>5.2.3.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 <b>oltre il termine del 31 maggio 2016</b> comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p><b>5.2.3.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del <b>15 giugno 2016</b>, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino <b>all'11 luglio 2016</b>; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine <b>dell'11 luglio 2016</b>, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di pagamento, sono irricevibili. L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>

## ALLEGATO A

<b>11. Riepilogo tempistiche</b>	<b>11. Riepilogo tempistiche</b>
Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Entro il 16 maggio 2016</b>	Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Entro il 15 giugno 2016</b>
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</b>	Stralciato
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014 <b>Dal 17 maggio al 10 giugno</b>	Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014 <b>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</b>
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dall'1 al 10 giugno 2016</b>	Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</b>

## ALLEGATO A

### MISURA 221 E MISURA 223 – PSR 2007-2013

Disposizioni attuative Misure 221 e 223 Decreto n. 3470 del 20 aprile 2016	Disposizioni attuative Misure 221 e 223 Testo modificato
<p><b>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</b></p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.</li> <li>per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno.</li> </ul> <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il <b>16 maggio 2016</b>.</p>	<p><b>5.1.1 Quando presentare la domanda di pagamento</b></p> <p>La domanda di pagamento può essere presentata esclusivamente per via informatica a SIARL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per l'anno 2016, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento.</li> <li>per gli anni successivi al 2016 a partire dal 15 marzo di ogni anno.</li> </ul> <p>Il termine per la presentazione delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, così come previsto all'art. 13 del reg. UE n. 809/2014. Nel caso in cui i termini di presentazione della domanda coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.</p> <p>Per l'anno 2016 il termine per la presentazione delle domande è il <b>15 giugno 2016</b>.</p>
<p><b>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</b></p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;</li> <li>se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.</li> </ul> <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>10 giugno 2016</b>.</p>	<p><b>5.1.2 Riduzione per presentazione tardiva della domanda</b></p> <p>Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;</li> <li>se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e si perde il diritto a percepire il premio per l'anno corrente.</li> </ul> <p>Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>11 luglio 2016</b>.</p>
<p><b>5.2.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda di pagamento già presentata entro il termine del 15 maggio di ogni anno, al fine di modificare le superfici rispetto alla domanda che intende correggere.</p> <p>La scadenza per la presentazione elettronica di tali domande di modifica è il <b>31 maggio</b> di ogni anno, come previsto dal sopra citato regolamento.</p> <p>L'invio della copia cartacea firmata della domanda di modifica deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p>Stralciato</p>
<p><b>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 3 del Reg. UE n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 <b>oltre il termine del 31 maggio di ogni anno</b>, comporta una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile per ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il 10 giugno 2016.</p> <p>L'invio della copia cartacea firmata della domanda deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>	<p><b>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del <b>15 giugno 2016</b>, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino <b>all'11 luglio 2016</b>; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine <b>dell'11 luglio 2016</b>, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di pagamento, sono irricevibili.</p> <p>L'invio della domanda cartacea firmata deve avvenire entro 10 giorni continuativi successivi alla chiusura dei termini di presentazione tardiva delle domande.</p>

## ALLEGATO A

SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO - CLIMATICO – AMBIENTALI – PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Sottomisura 10.1 Decreto n. 2232 del 24 marzo 2016	Disposizioni attuative Sottomisura 10.1 Testo modificato
<b>5.2 Quando presentare la domanda di aiuto</b> La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.4, a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il <b>16 maggio 2016</b> come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014. (...)           Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>10 giugno 2016</b> .	<b>5.2 Quando presentare la domanda di aiuto</b> La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.4, a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il <b>15 giugno 2016</b> come previsto dall'articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014. (...)           Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è <b>l'11 luglio 2016</b> .
<b>5.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014</b> Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al <b>31 maggio 2016</b> , come previsto dal Regolamento sopracitato.	Stralciato
<b>5.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo <b>sino al 10 giugno 2016</b> . Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono <b>irricevibili</b> .	<b>5.2.2 Presentazione tardiva delle domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del <b>15 giugno 2016</b> , comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo <b>sino all'11 luglio 2016</b> ; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine <b>dell'11 luglio 2016</b> , vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.
<b>13. Riepilogo tempistiche</b>	<b>13. Riepilogo tempistiche</b>
Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Entro il 16 maggio 2016</b>	Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Entro il 15 giugno 2016</b>
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</b>	Stralciato
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</b>	Stralciato
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014 <b>Dal 17 maggio al 10 giugno</b>	Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014 <b>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</b>
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dall'1 al 10 giugno 2016</b>	Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</b>

## ALLEGATO A

### MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA – PSR 2014-2020

Disposizioni attuative Misura 11 Decreto n. 2300 del 30 marzo 2016	Disposizioni attuative Misura 11 Testo modificato
<p><b>7.3 Quando presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento</b> La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 7.5, a partire dal <b>31 marzo 2016</b> ed entro il <b>16 maggio 2016</b> come previsto dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014. (...) Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>10 giugno 2016</b>.</p>	<p><b>7.3 Quando presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento</b> La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 7.5, a partire dal <b>31 marzo 2016</b> ed entro il <b>15 giugno 2016</b> come previsto dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014 e dall'art. 12 del reg. (UE) n. 640/2014. (...) Ne consegue che il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è l'<b>11 luglio 2016</b>.</p>
<p><b>7.6.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014</b> Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che si intende correggere. La scadenza per la presentazione delle domande di modifica è fissata al <b>31 maggio 2016</b>, come previsto dal Regolamento sopracitato.</p>	<p>Stralciato</p>
<p><b>7.6.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 13, par.3 del reg. (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 <b>oltre il termine del 31 maggio 2016</b>, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo <b>sino al 10 giugno 2016</b>. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto, sono <b>irricevibili</b>.</p>	<p><b>7.6.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del <b>15 giugno 2016</b>, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo <b>sino all'11 luglio 2016</b>; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine <b>dell'11 luglio 2016</b>, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.</p>

## ALLEGATO A

15. Riepilogo tempistiche	15. Riepilogo tempistiche
Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Entro il 16 maggio 2016</b>	Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Entro il 15 giugno 2016</b>
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</b>	Stralciato
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014 <b>Dal 17 maggio al 10 giugno</b>	Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014 <b>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</b>
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dall'1 al 10 giugno 2016</b>	Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</b>



## ALLEGATO A

OPERAZIONE 13.1.01 INDENNITÀ COMPENSATIVA PER LE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA – PSR 2014-2020	
Disposizioni attuative Operazione 13.1.01 Decreto n. 3472 del 20 aprile 2016	Disposizioni attuative Operazione 13.1.01 Testo modificato
<b>7.1.1) Quando presentare la domanda</b> La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando al <b>16 maggio 2016</b> .	<b>7.1.1) Quando presentare la domanda</b> La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via informatica dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente bando al <b>15 giugno 2016</b> .
<b>7.1.2) Riduzione per presentazione tardiva della domanda</b> Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;</li> <li>• se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.</li> </ul> Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è il <b>10 giugno 2016</b> .	<b>7.1.2) Riduzione per presentazione tardiva della domanda</b> Ai sensi del reg. (UE) n. 640/2014 art.13, comma 1, in caso di presentazione in ritardo della domanda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione del contributo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;</li> <li>• se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.</li> </ul> Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è l' <b>11 luglio 2016</b> .
<b>7.2.1) Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014</b> Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 16 maggio 2016, al fine di modificare le superfici, anche in aumento, rispetto alla domanda che intende correggere. La domanda di modifica può essere presentata <b>entro 31 maggio 2016</b> , come previsto dal Regolamento sopracitato.	Stralciato
<b>7.2.2) Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014 la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al <b>10 giugno 2016</b> . Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del <b>10 giugno 2016</b> , vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili.	<b>7.2.2) Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b> Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014, oltre il termine del <b>15 giugno 2016</b> , comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al <b>11 luglio 2016</b> ; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del <b>11 luglio 2016</b> , vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento, sono irricevibili
<b>15. Riepilogo tempistiche</b> Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Entro il 16 maggio 2016</b>	<b>15. Riepilogo tempistiche</b> Presentazione della domanda di aiuto ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Entro il 15 giugno 2016</b>
Presentazione della domanda di modifica delle domande di aiuto/pagamento presentate entro il 15/05/2016, ai sensi dell'art.15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 17 maggio al 31 maggio 2016</b>	Stralciato
Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014 <b>Dal 17 maggio al 10 giugno</b>	Presentazione tardiva della domanda di aiuto/pagamento con riduzione ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) n. 640/2014 <b>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</b>
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dall'1 al 10 giugno 2016</b>	Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 <b>Dal 16 giugno 2016 all'11 luglio 2016</b>